

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5628

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONFATTI PAINI, SOAVE, FACHIN SCHIAVI, NICOLINI,
GELLI, CORDATI ROSAIA, BULLERI, BOSELLI, SAPIO**

Presentata il 24 aprile 1991

**Nuove norme per l'autonomia delle soprintendenze
e dei musei e per la promozione del sistema museale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tratta in modo specifico questioni relative alla natura giuridica ed al funzionamento delle soprintendenze e dei musei: temi cioè assai delicati per i quali una riforma è ormai improcrastinabile, pena l'assoluta inefficienza delle strutture pubbliche preposte alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del nostro patrimonio di beni culturali.

Questa proposta di legge non rappresenta una presa di posizione isolata: essa si inquadra in una visione più generale le cui linee sono state tracciate in un precedente progetto di legge che i parlamentari dei gruppi comunisti-PDS hanno presentato al Senato e alla Camera (rispettivamente atto Senato n. 1904 e atto Camera n. 4291).

Le riflessioni che ci hanno indotto all'elaborazione della presente proposta derivano dalla constatazione della paralisi burocratica in cui sempre più l'amministrazione pubblica, nel caso specifico quella dei beni culturali ed ambientali, è invischiata e che le impedisce di agire con la tempestività, l'efficienza e la determinazione che sarebbero invece necessari.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nato in tempi relativamente recenti con la presunzione di non diventare l'esatta copia degli altri Ministeri (burocratici, incapaci di spendere bene, elefantiaci) ma con l'ambizione di essere un Ministero efficiente di tecnici, si è invece rivelato, alla prova dei fatti, troppo uguale agli altri dicasteri.

Nel settore dei beni culturali, la realtà è una politica centralistica e una gestione burocratica, con tutte le relative lungaggini e disfunzioni.

Bastano pochi esempi per averne conferma.

Le soprintendenze sono rette da dirigenti che hanno, di fatto, scarsissima autonomia nell'esercizio delle loro funzioni: non possono imporre vincoli ma solo proporli; non possono avviare programmi di indagine, studi e ricerche attivando autonomamente collaborazioni con università ed altri istituti di ricerca; non esprimono pareri obbligatori sugli strumenti di pianificazione urbanistica; di fatto, non possono gestire, secondo l'esigenza della propria soprintendenza, il bilancio che, essendo diviso rigidamente per capitoli fissi, impedisce loro di spendere secondo le effettive necessità, creando spesso, di conseguenza, anche residui passivi.

Analoga rigidità e forse, addirittura maggiori problemi hanno i musei statali, grandi e piccoli: attualmente non hanno neppure una definita veste giuridica; sono totalmente dipendenti dal ministero e dalla soprintendenza (e se ciò può essere in parte accettabile per i piccoli, è completamente assurdo per i grandi); la loro direzione è un incarico assegnato di volta in volta; non hanno bilancio autonomo; non gestiscono i proventi delle vendite dei biglietti; ricevono scarsi fondi dalle soprintendenze (già — pure esse assai poco dotate!) e di conseguenza non possono di fatto organizzare attività; riescono con estrema difficoltà ad accettare donazioni, né in altro modo possono arricchire le loro collezioni; non riescono ad organizzare direttamente dignitosi servizi al pubblico né riescono ad affidarli a ditte specializzate.

I musei italiani non hanno certo la possibilità di fare come quelli stranieri ma, molto tristemente oggi assistono da puri spettatori al mercato d'arte dal quale sono quasi esclusivamente esclusi.

Fa infatti notizia quando l'Italia riesce a partecipare alle gare d'asta internazionali dove i pezzi più importanti non solo vengono aggiudicati a facoltosi privati e a

musei privati stranieri ma anche a musei pubblici stranieri.

A fronte di tutto ciò, come rimedio c'è la tendenza da parte dello Stato a rinunciare e a far ricorso in misura crescente a soluzioni di tipo privatistico e si sta facendo sempre più strada, come un toccasana, l'opportunità di privatizzare la gestione dei musei e di altre istituzioni pubbliche.

Dinanzi al collasso del ruolo pubblico nel settore della cultura non si fa nulla per il suo ammodernamento ma si preferisce trasferire le proprie incombenze ad operatori privati esterni.

Noi riteniamo invece si debba percorrere la strada di garantire la presenza del pubblico e del privato, di favorire la loro collaborazione per il raggiungimento di comuni fini di interesse generale che sono la salvaguardia del patrimonio culturale della nazione e la sua più vasta fruizione e conoscenza. Per far sì che tutto ciò accada si devono garantire analoghe opportunità, in termini di risorse e di efficienza.

La strada dell'autonomia e della responsabilizzazione ci sembra da percorrere fino in fondo per consentire all'istituzione pubblica di non essere condannata ad un'irrazionale rigidità, nel tentativo di farla operare con economicità, funzionalità, tempestività e, in special modo per i musei, di gestire una propria attività e di raccogliere con snellezza contributi e finanziamenti provenienti da varie fonti.

Il tentativo che noi perseguiamo con la presente proposta di legge è dunque quello di rendere più efficiente, e quindi di valorizzare la struttura pubblica, non perché essa possa e debba fare tutto in regime di assoluto monopolio, ma perché sia messa nelle condizioni di agire, di prendere delle iniziative, di dare degli indirizzi, di coinvolgere altri operatori, di competere con la struttura privata che noi riteniamo debba avere comunque un adeguato spazio.

Com'è ovvio, non tutto può essere risolto con una sola proposta di legge: per garantire davvero l'autonomia si devono

garantire risorse; per avere efficienza si deve poter contare su personale qualificato (questo per fortuna c'è), responsabilizzato e retribuito adeguatamente. Sorge il problema del trattamento economico, in mancanza del quale è illusione ipotizzare, per esempio, direttori di musei provenienti dalla ricerca universitaria.

Una tale ipotesi di « libero movimento » è contemplata nel progetto di legge citato riguardante la riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali, ma in generale il trattamento economico e la regolamentazione normativa della dirigenza deve essere vista insieme con altri settori della pubblica amministrazione.

Consapevoli quindi dei limiti che la singola proposta di legge impone, riteniamo di dover indicare nella presente, comunque, una strada da seguire.

L'articolato è suddiviso in quattro capi principali (oltre ad una capo V, riguardante le norme comuni):

- autonomia delle soprintendenze;
- autonomia dei grandi musei ed istituti;
- musei statali minori;
- sistema museale.

I primi due contemplano norme per l'autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica, l'estensione delle funzioni delle soprintendenze che vanno dalla possibilità diretta di vincolo da parte del soprintendente, a quella di organizzare studi e ricerche in collaborazione con le università; al nuovo modo di organizzare i rapporti dei beni culturali con il territorio, con i suoi strumenti di pianificazione e gli enti cui compete la pianificazione stessa.

Viene inoltre contemplata una notevole snellezza nella gestione dei fondi statali, di quelli provenienti dalla vendita di biglietti, di cataloghi, di documentazione, di servizi al pubblico gestiti direttamente o affidati in gestione, con ovviamente l'obbligo di un rendiconto a consuntivo, sulla base di un programma-preventivo annuale.

Un comitato di gestione collabora, per tali adempimenti, con il soprintendente, il quale può agire nell'ambito di limiti di spesa raddoppiati rispetto a quelli attuali.

Un comitato scientifico collabora invece con il soprintendente per la programmazione dell'attività culturale e scientifica favorendo collaborazioni temporanee o stabili con università ed istituti di ricerca.

Sono inoltre previste nuove norme per la nomina dei soprintendenti per evitare gli spostamenti indiscriminati: ogni singola sede viene messa a concorso.

Anche i principali musei, che per brevità chiameremo i grandi musei, di cui viene previsto un primo elenco, devono essere retti da un soprintendente nominato per concorso per ogni singola sede, sulla base della specializzazione professionale e della specificità del museo.

In conseguenza di ciò, viene prevista la possibilità di un riordinamento territoriale ed un aumento del numero delle soprintendenze.

Il panorama italiano è però assai complesso: non ci sono solo le soprintendenze ed i grandi musei ma ci sono quelli piccoli statali; i musei di enti locali; quelli ecclesiastici, quelli privati, specialistici o misti, localizzati nelle grandi città e nei piccoli centri sperduti.

Di tutti si occupano i capi III e IV.

Per quelli statali di più ridotte dimensioni ed importanza viene previsto un minor grado di autonomia ed uno stretto rapporto con la soprintendenza da cui dipendono (come comunque per i musei archeologici che non hanno ragione di essere senza il loro ambito territoriale) e vengono previste norme per la loro direzione; per quelli pubblici non statali, le presenti norme costituiscono l'indirizzo al quale le leggi regionali dovrebbero ispirarsi, salvo prevedere maggiore ulteriore autonomia.

È inoltre necessario, senza dare norme per i musei privati, pensare ad un sistema museale nazionale entro il quale ognuno può e deve esercitare, indipendentemente dalla sua natura giuridica, il suo

ruolo in collaborazione ed in sintonia con gli altri, per la valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio, per l'organizzazione dei servizi, delle iniziative, dei programmi culturali e didattici, attraverso l'azione di comitati paritetici regionali, su proposte di una commissione di direttori di tutti i musei.

Sono infine previste forme snelle per l'affidamento anche all'esterno di servizi, compresa la pulizia e la guardiania, con la prospettiva, per quest'ultima, dell'introduzione di tecnologie avanzate.

Infine, ed è questo un punto importante, sono previste ed incoraggiate per i musei pubblici, associazioni di amici del museo ed altre iniziative analoghe, come sottoscrizioni per l'acquisto di opere; fondazioni a prevalente capitale pubblico per affrontare iniziative culturali complesse ed impegnative, in alternativa alla strisciante e completa privatizzazione che da più parti viene ventilata e considerata come risolutrice di tutti i mali.

Sono previste anche forme di incentivazione, attraverso opportune garanzie ed assicurazioni, alla custodia di collezioni, di singole opere di proprietà privata o di enti che, oggi, ben si guardano dal depositare il loro tesoro nelle strutture pubbliche, impedendone così la fruizione.

Abbiamo, in conclusione, tentato di dare un volto nuovo e più moderno alle istituzioni culturali ed agli uffici preposti alla conservazione, alla salvaguardia, alla ricerca sul nostro patrimonio culturale, imboccando la strada che, senza far venir meno il ruolo fondamentale del pubblico, lo aiuti a crescere, a qualificarsi, a porsi all'altezza delle esigenze, in collaborazione con altri operatori (privati) nel settore, senza demandare ad essi compiti ai quali uno Stato moderno non può sottrarsi.

Sarebbe semplicistico fare dei paragoni con Paesi, come gli Stati Uniti ed il Giappone, che non hanno un patrimonio così diffuso sul territorio (chiese, palazzi, monumenti) come in Italia. Laggiù molti musei sono di fondazioni private, in molti casi legate alla grande industria, e sono quasi sempre molto efficienti.

In loro favore lo Stato ha demandato gran parte dei compiti. Anche in quei Paesi, però, le istituzioni pubbliche esistono e funzionano, dotate, come del resto anche in Germania, Francia, Olanda, ecc., di grande autonomia e qualificate nella loro struttura dirigenziale.

Non è vero quindi che per far funzionale le cose, l'unica strada sia quella della privatizzazione: gli esempi dei Paesi europei che abbiamo citato dimostrano il contrario e cioè che l'iniziativa pubblica, se la si vuole dotare di mezzi, di professionalità ed autonomia, può egregiamente stare in campo.

Basta ricordare il grande sforzo che la Germania ha compiuto in questi ultimi anni per ammodernare i suoi musei: il pensiero va alle nuove sedi di Stoccarda e Dusseldorf e... tristemente ad alcuni nostri musei italiani, dove, per mancanza di personale, e, d'inverno, di riscaldamento, buona parte delle sale restano chiuse.

Il modello cui ci ispiriamo, tenendo conto delle nostre specificità, è quello perciò di Paesi in cui ci siano, nel quadro di una legislazione nazionale di tutela — che è compito irrinunciabile dello Stato — regole, sostegno, incentivi e fervore di iniziative, sia pubbliche che private.

In un tale contesto, ci pare che non ci sarebbero ostacoli e mortificazioni per nessuno dei soggetti in campo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

AUTONOMIA DELLE SOPRINTENDENZE

ART. 1.

(Autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica).

1. Le soprintendenze statali hanno autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale.

2. Le soprintendenze sono dirette da funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.

ART. 2.

(Estensione delle funzioni delle soprintendenze).

1. Nell'esercizio dell'autonomia di cui all'articolo 4 le soprintendenze:

a) promuovono, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legislazione di tutela e dalla presente legge, indagini, studi, ricerche anche attraverso convenzioni o altre forme di collaborazione con università e altri istituti di ricerca;

b) effettuano direttamente le notifiche di vincolo. Il vincolo ha efficacia dal momento della sua comunicazione al proprietario del bene o, nel caso di impossibilità di comunicazione, dal momento dell'affissione all'albo pretorio. Contro tali delibere gli interessati possono, entro il

termine di un mese dalla notifica o dall'affissione all'albo pretorio, far ricorso al Ministro, il quale può, entro due mesi, modificare o annullare la delibera stessa in base a parere obbligatorio del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di seguito chiamato Consiglio nazionale, o dei comitati di settore. Se non è modificato o annullato entro tale termine il provvedimento ha carattere definitivo;

c) possono, al fine dell'accertamento dell'esistenza presso privati di beni di interesse culturale, procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, che dà diritto all'accesso ispettivo. Il vincolo presuntivo decade qualora non sia confermato entro 120 giorni con un provvedimento di vincolo;

d) formulano ed effettuano, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, programmi di intervento annuale e poliennale in merito alla catalogazione, all'inventariazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, biblioteche, archivi, servizi e al potenziamento di quelli esistenti;

e) esprimono parere obbligatorio e vincolante, entro 60 giorni dalla richiesta, sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformità alle normative di tutela; trascorso tale termine, il parere si intende positivo;

f) prestano assistenza agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione in relazione alle materie di cui alle lettere c) e d);

g) esprimono parere obbligatorio, per quel che riguarda il territorio di loro competenza, con i tempi e le modalità di cui alla lettera e), sugli atti normativi e amministrativi regionali in materia di beni culturali e ambientali, protezione dei parchi e dei beni naturalistici.

ART. 3.

(Disciplina dell'autonomia amministrativo-finanziaria).

1. L'autonomia amministrativo-finanziaria delle soprintendenze riguarda le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, ivi comprese le acquisizioni di opere, nonché la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico di cui all'articolo 21. Restano escluse le spese ordinarie e straordinarie per il personale in organico nonché quelle per gli interventi di carattere eccezionale o per acquisti di importo superiore alle disponibilità di bilancio e non frazionabili in più anni, spese per le quali si procede nei modi indicati dalle relative leggi.

2. Il bilancio autonomamente gestito dalle soprintendenze è costituito:

a) dalla quota ad esse destinata nel quadro del bilancio ordinario del Ministero per i beni culturali e ambientali, quota che ha carattere globale e non è suddivisa in capitoli con destinazione prefissata;

b) dalla quota assegnata in sede di programmazione straordinaria pluriennale o sulla base di specifici provvedimenti legislativi;

c) dai contributi o dalle donazioni di regioni, enti locali, altri soggetti pubblici o privati;

d) dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento al pubblico, da attività economiche organizzate dalle soprintendenze stesse.

ART. 4.

(Concorsi per la nomina a soprintendente).

1. La nomina a soprintendente avviene, per ogni singola sede, mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i funzionari scientifici con qualifica di dirigente, gli altri funzionari che

abbiano maturato le condizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, i professori di ruolo delle università che siano docenti di discipline del settore cui appartiene la soprintendenza. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Consiglio nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno precisate le discipline di insegnamento considerate attinenti ad ogni categoria di soprintendenza.

2. La commissione giudicatrice è formata da un membro del Consiglio nazionale eletto dal Consiglio stesso, da un soprintendente eletto da tutti i soprintendenti del settore interessato, da un professore universitario eletto da tutti i professori di discipline attinenti a quel settore.

3. Il vincitore del concorso è inquadrato, qualora già non lo sia, nel ruolo dei soprintendenti ed è impegnato a esercitare la sua funzione nella sede affidatagli per almeno cinque anni.

4. Al di fuori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo, non sono possibili trasferimenti o assegnazioni di sede, anche consensuali.

ART. 5.

(Comitato di gestione).

1. Presso ogni soprintendenza, è istituito un comitato di gestione così composto: dal soprintendente, che lo presiede; dai restanti funzionari del ruolo scientifico o da tre loro rappresentanti da essi eletti con voto limitato qualora tali funzionari siano in numero superiore a tre; dal responsabile amministrativo di più alta qualifica; da un rappresentante del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo, eletto dal personale stesso. Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono svolte da un impiegato dell'ufficio amministrativo nominato dal soprintendente.

2. All'interno del comitato di gestione è costituita una giunta, formata dal so-

soprintendente, dal responsabile amministrativo e da uno dei tre rappresentanti dei funzionari del ruolo scientifico, da essi stessi designato. La giunta provvede all'attuazione delle decisioni del comitato. Essa può inoltre decidere in caso di urgenza, fermo restando l'obbligo di sottoporre al più presto le decisioni alla ratifica del comitato.

3. Il comitato provvede alla gestione del bilancio, comprese le somme derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo da esso predisposto annualmente. Ogni anno esso presenta al Ministero il rendiconto di gestione per l'esercizio precedente.

ART. 6.

(Comitato scientifico e rapporti con le università).

1. Presso ogni soprintendenza è istituito un comitato scientifico, che è presieduto dal soprintendente ed è composto dai funzionari tecnico-scientifici del ruolo direttivo che svolgono la funzione di direttore di un museo dipendente dalla soprintendenza o che dirigono le ripartizioni tematiche o territoriali della soprintendenza stessa. Di esso possono inoltre essere chiamati a far parte, in numero non superiore a cinque, docenti di ruolo delle università o dei loro dipartimenti e studiosi degli altri enti di ricerca con cui la soprintendenza abbia stipulato convenzioni ai sensi del comma 3.

2. Il comitato scientifico elabora ed approva, su proposta del soprintendente, gli indirizzi generali dell'attività scientifica della soprintendenza. Decide inoltre sull'affidamento a studiosi o esperti esterni di incarichi o consulenze che richiedano una particolare qualificazione.

3. Per l'attuazione del suo programma o per l'adempimento delle sue funzioni la soprintendenza può stipulare una convenzione, per un rapporto permanente di collaborazione oppure su singoli problemi, con università, dipartimenti universitari, altri enti di ricerca. Qualora preveda un

rapporto permanente di collaborazione, la bozza di convenzione, prima della firma definitiva, viene trasmessa al consiglio nazionale, il quale, con parere motivato, può entro due mesi formulare critiche e chiedere modifiche. Trascorsi due mesi, la convenzione si intende approvata.

ART. 7.

(Innalzamento dei limiti di spesa).

1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, elevati dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e da ultimo dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, sono raddoppiati. Qualora per l'attuazione degli interventi sia previsto il ricorso a imprese o soggetti esterni all'amministrazione, l'affidamento ha comunque luogo mediante gara tra almeno tre concorrenti.

2. La progettazione e la direzione dei lavori di conservazione, restauro, valorizzazione effettuati direttamente dall'amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali spettano al soprintendente o ad altro funzionario tecnico scientifico competente per materia.

ART. 8.

(Regolamento amministrativo-contabile).

1. Per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze si adotta, in quanto applicabile, il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.

ART. 9.

(Riordinamento territoriale e aumento del numero delle soprintendenze).

1. Il numero dei soprintendenti è elevato complessivamente di 35 unità comprensive dei soprintendenti destinati ai musei di cui alle lettere *f), g), h), i)* e *l)* dell'articolo 11. Non più di venti sono destinati alla direzione di nuove soprintendenze territoriali, da istituire nell'ambito di un piano di riordinamento della distribuzione territoriale delle soprintendenze. Il piano di riordinamento è proposto entro quattro mesi dal Consiglio nazionale e varato con decreto del Ministro, che può, motivamente, chiedere al Consiglio nazionale un riesame del piano stesso. Il riordinamento è diretto a realizzare una più equilibrata distribuzione di compiti tra le soprintendenze e un potenziamento della loro capacità di intervento.

2. Non più di dieci nuovi soprintendenti possono essere destinati alla direzione di nuovi musei equiparati a soprintendenze, da definire con la procedura di cui al capo II, oppure a funzioni di vicesoprintendente presso soprintendenze che abbiano compiti di eccezionale rilevanza.

CAPO II.

MUSEI STATALI EQUIPARATI
A SOPRINTENDENZE E ISTITUTI
DI INTERESSE NAZIONALE

ART. 10.

(Musei e loro funzioni).

1. I musei sono istituzioni culturali permanenti e aperte al pubblico, che hanno lo scopo di conservare, esporre e documentare beni storico-culturali, o, comunque oggetti che costituiscono una testimonianza significativa della civiltà

umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

2. I musei sono luogo di studio, di ricerca, di organizzazione di esposizioni anche temporanee, di diffusione e divulgazione delle conoscenze. Per la loro attività nel campo della tutela, svolgono, relativamente ai beni a cui si occupano e al pubblico cui si rivolgono, una funzione di pubblico interesse.

ART. 11.

(Musei equiparati a soprintendenze e istituti di interesse nazionale).

1. Sono equiparati alle soprintendenze, per quel che riguarda l'autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica, i musei statali di seguito elencati:

a) il museo nazionale delle arti e tradizioni popolari;

b) il museo nazionale d'arte orientale;

c) il museo delle antichità egizie, con sede a Torino;

d) il museo preistorico ed etnografico di Roma;

e) la galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma;

f) la pinacoteca di Brera;

g) la galleria degli Uffizi, la galleria e il museo di palazzo Pitti, la galleria dell'Accademia di Firenze;

h) la galleria dell'accademia di Venezia;

i) il museo e la galleria di Capodimonte.

l) il museo e la Galleria Borghese, la galleria Spada, la galleria Corsini di Roma.

2. Integrazioni dell'elenco di cui al comma 1, possono essere effettuate, su proposta conforme del Consiglio nazionale e delle Commissioni parlamentari

competenti, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Possono essere equiparati a soprintendenza esclusivamente musei che si distinguono per l'eccezionale valore delle loro raccolte, per l'alto numero di visitatori, per la possibilità di scindere i loro compiti da quelli della soprintendenza territoriale interessata. I musei archeologici non possono comunque essere separati dalla soprintendenza del territorio al quale i loro reperti fundamentalmente si riferiscono.

3. Sugli immobili in cui ha sede il museo restano ferme le competenze esercitate dalla soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del territorio in cui si trova.

4. Il museo di Castel Sant'Angelo è inquadrato a tutti gli effetti tra i musei dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1925, è abrogato. Un nuovo regolamento è fissato, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro.

5. L'Opificio delle pietre dure di Firenze e l'Istituto nazionale per grafica conservano carattere di soprintendenza.

ART. 12.

(Nomina dei direttori dei musei equiparati a soprintendenza e degli istituti di interesse nazionale).

1. I direttori dei musei e degli istituti di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 11 hanno la qualifica di soprintendente e sono nominati per concorso per ogni singolo museo o istituto, con le stesse procedure, modalità ed obblighi indicati dall'articolo 4. Uguali norme si applicano per la nomina dei soprintendenti preposti a dirigere gli istituti centrali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

ART. 13.

(Autonomia amministrativo-finanziaria e rapporti di collaborazione scientifica).

1. Ai musei e agli istituti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 si applicano, per quel che riguarda la disciplina dell'autonomia amministrativo-finanziaria, le norme di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8.

2. Per l'elaborazione e per l'attuazione del suo programma il museo equiparato a soprintendenza stabilisce un rapporto permanente di consultazione e collaborazione con la soprintendenza nel cui territorio esso si trova.

3. Il museo inoltre istituisce un comitato scientifico e può stipulare convenzioni con università o altri enti di ricerca per i fini e con le modalità di cui all'articolo 6. Il comitato scientifico del museo è composto dal suo direttore, dal soprintendente o dai soprintendenti del territorio in cui il museo ha sede, dai funzionari scientifici che dirigono le diverse ripartizioni del museo, da docenti o studiosi delle università e degli enti di ricerca come previsto dall'articolo 6.

CAPO III.

ALTRI MUSEI STATALI
E MUSEI PUBBLICI NON STATALI

ART. 14.

(Autonomia dei musei statali non equiparati a soprintendenza).

1. I musei statali non equiparati a soprintendenza continuano a far capo alle soprintendenze da cui attualmente dipendono.

2. Ai musei di cui al comma 1 è riconosciuto il carattere di istituto pubblico con autonomia amministrativo-contabile, autonomia che viene esercitata dal suo direttore, in deroga alla vigente normativa nell'ambito della programmazione

annuale e pluriennale stabilita dalla soprintendenza.

3. Il bilancio gestito autonomamente dai musei di cui ai commi 1 e 2 risulta da quanto ad essi assegnato nella programmazione annuale e pluriennale della soprintendenza, nonché da:

a) i contributi derivanti da specifici provvedimenti legislativi nazionali o regionali o da donazioni di regioni, enti locali, altri soggetti pubblici o privati;

b) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti a pagamento al pubblico o da eventuali attività economiche promosse dal museo stesso, ad eccezione dei proventi dei biglietti di ingresso che confluiscono nel bilancio della soprintendenza e vengono ripartiti tra i musei e le altre attività nel quadro della programmazione annuale.

4. Il bilancio dei musei di cui al presente articolo è gestito autonomamente — nel rispetto dei criteri e delle finalità stabiliti in sede di programmazione annuale e pluriennale della soprintendenza — con le stesse modalità, per quanto applicabili, previsti dalla presente legge per i musei equiparati alle soprintendenze.

ART. 15.

(Criteri e garanzie per la nomina dei direttori di museo).

1. I musei di cui all'articolo 14, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 16, sono diretti da uno dei funzionari dei ruoli scientifici della carriera direttiva in organico presso la soprintendenza. La nomina a direttore è proposta dal soprintendente, con specifiche valutazioni di merito, al comitato di settore competente per materia, che deve dare il suo assenso. Se entro due mesi il comitato di settore non si pronuncia, l'assenso si intende accordato.

2. Qualora la carica di direttore di un museo si renda vacante, e nell'organico della soprintendenza il numero dei funzionari scientifici assegnati alla soprintendenza stessa non sia pari o superiore a quello previsto in organico, alla carica

possono concorrere anche funzionari dei ruoli scientifici in organico presso altre soprintendenze. In tal caso il soprintendente, nel formulare la sua proposta, dà conto al comitato di settore di tutte le domande pervenute, esprimendo al riguardo le proprie valutazioni.

ART. 16.

(Musei statali di minore rilevanza).

1. La direzione di uno o più musei statali di minore rilevanza può essere affidata, dal soprintendente, al direttore di un museo di cui all'articolo 15, oppure a un funzionario scientifico della soprintendenza che sia responsabile di un settore di intervento o di una ripartizione territoriale.

ART. 17.

(Musei pubblici non statali).

1 Per i musei pubblici non statali le leggi regionali stabiliscono criteri per la qualificazione scientifico-tecnica della loro direzione e del loro funzionamento, prevedono forme adeguate di autonomia gestionale, in particolare per i servizi aggiuntivi offerti al pubblico, e istituiscono organi di gestione, tenendo conto dei criteri indicati nei precedenti articoli. Più ampie forme di autonomia possono essere attribuite ai musei dalle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale, nell'ambito delle loro specifiche competenze.

CAPO IV.

SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

ART. 18.

(Sistema museale e sue articolazioni).

1. I musei statali, di enti locali, delle università, di altri enti pubblici, nonché i musei ecclesiastici e privati fanno parte, indipendentemente dalla loro titolarità giuridica, del sistema museale nazionale.

2. Il Consiglio nazionale fissa indirizzi e criteri per il potenziamento e la valorizzazione del sistema museale nazionale.

3. Il sistema museale si articola per ambiti regionali. Possono essere costituiti coordinamenti di settore, per iniziativa dei comitati di settore del Consiglio nazionale.

ART. 19.

(Ripartizione dei finanziamenti fra i musei su scala regionale).

1. In ogni regione il comitato paritetico di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sulla base di proposte formulate da una commissione costituita dai direttori di tutti i musei pubblici e privati, decide annualmente la ripartizione fra i musei:

a) dei finanziamenti per il potenziamento e il funzionamento del sistema museale previsti dalle leggi pluriennali di spesa, sulla base della ripartizione fra le regioni decisa dal Consiglio nazionale;

b) degli eventuali altri proventi;

c) di un fondo per gli acquisti costituito sia con donazioni e liberalità di enti e di privati, sia con i finanziamenti di eventuali leggi specifiche.

2. La commissione costituita dai direttori dei musei, di cui al comma 1, può costituire al suo interno, al fine di elaborare le proposte ad essa demandate, una ristretta segreteria tecnica.

ART. 20.

(Intese e consorzi per il potenziamento di iniziative e servizi).

1. Il comitato di cui al comma 1 dell'articolo 19 promuove intese fra i musei per il coordinamento dei programmi e di iniziative scientifiche, culturali e didattiche; per la promozione di scambi di

opere e per la realizzazione e la circolazione di mostre temporanee; per l'organizzazione e il coordinamento di servizi comuni, dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico e delle attività anche di carattere economico.

2. Per la gestione in comune di servizi e, in generale, per il potenziamento e la qualificazione delle funzioni museali possono essere costituiti consorzi con la partecipazione, oltre che dei musei interessati, delle soprintendenze, delle regioni, degli enti locali, delle università, di fondazioni e di privati. Sulla rispondenza di tali consorzi all'interesse pubblico vigila il comitato paritetico, con l'assistenza della commissione dei direttori di musei di cui all'articolo 19.

3. Il comitato paritetico di cui al comma 1 definisce indirizzi pluriennali per lo sviluppo del sistema museale, con particolare riguardo per il ruolo dei musei minori, e per la qualificazione e la specializzazione delle attività museali anche attraverso scambi permanenti di opere.

CAPO V.

NORME COMUNI

ART. 21.

(Servizi aggiuntivi a pagamento).

1. Si considerano servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento, dalle soprintendenze o dai musei pubblici o privati, i seguenti servizi:

a) il servizio editoriale, riguardante le riproduzioni dei beni culturali e la produzione di cataloghi e di altro materiale informativo;

b) la vendita, e in particolari casi il noleggio, di cataloghi, schede, riproduzioni, pubblicazioni, ogni altro genere di documentazione. Per l'apertura dei banchi di vendita, trattandosi di un servizio che si svolge all'interno dell'istituto interes-

sato e conformemente alle sue finalità, non occorre licenza comunale;

c) le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, televisive;

d) il servizio di ricerca e documentazione, anche attraverso l'utilizzo della biblioteca del museo, dell'ufficio del catalogo o di banche dati, limitatamente alle spese di riproduzione, di collegamento o di trasmissione;

e) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba, di vendita di altri beni diversi da quelli elencati alla lettera b);

f) ogni altro servizio che non rientra tra quelli propriamente istituzionali.

ART. 22.

(Spese per le attività di promozione culturale).

1. L'attività didattica e di promozione culturale, le visite guidate e l'effettuazione di corsi, rientrano nell'attività istituzionale delle soprintendenze e dei musei pubblici. Nel caso di iniziative che comportano particolari oneri può essere richiesto, su decisione del comitato di gestione, un pagamento a titolo di rimborso spese.

ART. 23.

(Gestione diretta o indiretta dei servizi).

1. La gestione dei servizi di cui all'articolo 21 può essere effettuata direttamente con personale dipendente da parte delle soprintendenze e dei musei pubblici, oppure, fatta eccezione per il servizio indicato alla lettera d), può anche essere affidata a società, cooperative o altri soggetti. In tal caso l'affidamento avviene con convenzione annuale o triennale, e le condizioni di effettuazione del servizio e i prezzi richiesti al pubblico sono fissati

dal comitato di gestione di cui all'articolo 5.

2. Per l'effettuazione o l'integrazione dei servizi di custodia, di guardiania, di pulizia, le soprintendenze e i musei pubblici possono stipulare convenzioni, previa valutazione di almeno tre offerte, con società, cooperative o altri soggetti, avendo particolare riguardo per l'introduzione di tecnologie avanzate.

ART. 24.

(Associazioni e fondazioni per l'arricchimento delle collezioni e per la promozione di iniziative culturali).

1. Tutti i musei possono, nell'ambito della loro autonomia, costituire associazioni di amici del museo o dar vita ad altre analoghe iniziative, al fine sia d'estendere l'azione di promozione culturale sia di raccogliere finanziamenti per arricchire la propria attività e per l'acquisizione di nuove opere.

2. Specifiche sottoscrizioni possono essere promosse, sia dal comitato di gestione del museo sia da associazioni ad esso collegate, per l'acquisto di opere di particolare interesse.

3. I musei pubblici possono promuovere fondazioni o associazioni a prevalente capitale pubblico, ovvero farne parte, allo scopo di potenziare o gestire programmi di iniziativa culturale di più rilevante impegno e di arricchire le proprie collezioni.

4. I musei possono accettare di tenere in custodia — al fine di estenderne la fruizione pubblica — opere, gruppi di opere, intere collezioni, di proprietà di altri soggetti, impegnandosi a garantire condizioni ottimali di conservazione e ad assicurarle per un valore concordato in una convenzione tra le parti. La convenzione fissa anche modalità e durata della custodia.

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario, derivante dalla presente legge valutato in lire 50 miliardi per il 1992, si provvede mediante apposito stanziamento da inserire nella legge finanziaria per il medesimo anno.